



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2009

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	21
Disegno di legge	»	24
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	26
Testo della Convenzione prevalente in caso di divergenza ...	»	68

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In tale quadro, l'esigenza dell'Italia di dotarsi di un accordo con il Regno dell'Arabia Saudita è giustificata dall'esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Arabia Saudita competitivo e non discriminatorio, rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, la Convenzione in esame riguarda sia il reddito che il patrimonio. Per l'Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio. Tuttavia, nel caso vengano introdotte in futuro, la doppia imposizione sarà evitata secondo le disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, come affermato nel Protocollo aggiuntivo (paragrafo 1).

Pertanto, per quanto riguarda le imposte specificamente considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF,

l'IRES, l'IRAP, nonché le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

In ordine alla disciplina della stabile organizzazione, di cui all'articolo 5, è stato seguito nella sostanza, come in genere per gli altri accordi di specie sinora stipulati dall'Italia, lo schema OCSE del 1963, più conveniente per le Amministrazioni fiscali, in quanto considera le fattispecie esemplificate *a priori* delle stabili organizzazioni. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di sei mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. Nel Protocollo aggiuntivo all'accordo (paragrafo 4, lettera d), è stata inserita inoltre una disposizione concernente la tassazione dei redditi derivanti da attività connesse ai contratti di esportazione, che su richiesta italiana è stata ancorata alla presenza di una stabile organizzazione, sulla base dei principi di fiscalità internazionale generalmente riconosciuti ed accettati.

Per quanto concerne gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima (articolo 8), questi sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nel Protocollo aggiuntivo all'accordo (paragrafo 6) viene inoltre evidenziato che nella disciplina dell'arti-

colo 8 sono compresi gli utili derivanti dal noleggio di navi a scafo nudo, nonché gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi. Per quanto concerne invece la tassazione degli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, questa continuerà ad essere disciplinata da un apposito Accordo tra Italia e Arabia Saudita, firmato il 24 novembre 1985, ratificato dalla legge 8 maggio 1989, n. 207, come evidenziato nel Protocollo aggiuntivo all'Accordo (paragrafo 5).

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9) - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - si consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale, di cui al paragrafo 2, stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche soltanto previo ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Relativamente alle categorie di redditi di maggiore interesse ai fini del patto internazionale di cui si sta tratteggiando il profilo, una menzione particolare deve essere riservata al trattamento convenzionale dei dividendi, dei redditi derivanti da crediti e delle *royalties* (articoli 10, 11 e 12), dove trova applicazione il principio dell'imposizione concorrente, limitando tuttavia espressamente le ritenute alla fonte, allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi.

In particolare, con riferimento alla disciplina dei dividendi, al fine di garantire tanto gli interessi del fisco italiano quanto quelli

degli operatori nazionali che operano in quella realtà economica, fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente:

a) del 5 per cento, nelle ipotesi di partecipazioni non inferiori al 25 per cento del capitale della società erogante;

b) del 10 per cento negli altri casi.

In ordine alla disciplina dei redditi derivanti da crediti, fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, nonché l'esenzione per i redditi derivanti da crediti di natura pubblica.

Relativamente al trattamento convenzionale delle *royalties*, facendo sempre salvo il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, è stata adottata un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte limitata al 10 per cento.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati;

- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

- nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusiva-

mente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione;

- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa il cui patrimonio sia costituito da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati;

- nel caso di plusvalenze relative ad azioni diverse dalle precedenti, e che rappresentino una partecipazione almeno del 25 per cento in una società, nel Paese di residenza di quest'ultima;

- in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa eventualmente utilizzata per l'esercizio della professione, oppure il criterio dei 183 giorni, oppure il caso in cui il soggetto erogante sia un residente del paese di prestazione dell'attività, o una stabile organizzazione ivi situata, e la remunerazione sia superiore ai 150.000 dollari nell'anno fiscale.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 il quale, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, prevede il verificarsi di tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce l'imponibilità

nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Tuttavia, si è provveduto a fissare uno speciale regime di tassazione del «trattamento di fine rapporto» (articolo 18, paragrafo 2), analogamente a quanto operato con altri Paesi con i quali l'Italia ha negli ultimi anni concluso accordi della specie; tale disposizione stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (l'Arabia Saudita) restano tassabili soltanto nel primo Stato (in Italia). Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi da parte delle imprese, quali ad esempio il trasferimento all'estero del lavoratore dipendente vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per evitare così la tassazione del trattamento di fine rapporto nello Stato di provenienza.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

Le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, ad esclusione dei redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario, essendo residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato un'attività industriale o commerciale tramite una stabile organizzazione, oppure una professione indipendente mediante una base fissa.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le altre Convenzioni concluse dall'Italia, anche nella presente Convenzione è stato adottato il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Arabia Saudita nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Da parte italiana, al fine di tenere conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste nel nostro Paese e per non dar luogo in futuro ad un possibile rilevante contenzioso, è stata richiesta, in linea con quanto previsto dalla recente riforma fiscale, la modifica della clausola finale del paragrafo 2 - inserita nel Protocollo (paragrafo 11) - contenente le eccezioni alla regola generale per la concessione del credito d'imposta. Si è

ritenuto, infatti, necessario chiarire che l'Italia non riconosce il credito in questione per le imposte pagate all'estero nei seguenti casi:

- redditi sottoposti ad imposizione sostitutiva in sede di dichiarazione su scelta del contribuente;

- redditi sottoposti per legge ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Da parte saudita, è stato richiesto, invece, l'inserimento di una clausola a tutela del proprio regime di riscossione della *zakat*, imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio - ora applicata solo ai cittadini sauditi che siano anche residenti in Arabia Saudita.

La clausola in questione - che intenderebbe agevolare la riscossione della *zakat*, qualora questa sia versata volontariamente dai cittadini di nazionalità saudita residenti in Italia - è stata inserita nel Protocollo (punto 12).

Rileva infine osservare l'inserimento della clausola sul *matching credit* (articolo 24, paragrafo 4), in virtù della quale uno Stato contraente si impegna a concedere il credito a fronte della propria imposta per un'imposta che nell'altro Stato contraente non è stata assolta o è stata assolta in misura limitata grazie ad incentivi fiscali per promuovere gli investimenti esteri.

Per quanto riguarda la disciplina della «procedura amichevole» (articolo 25), sono state adottate le disposizioni conformi al recente modello OCSE, assicurando in tale modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma.

In ordine alle disposizioni in tema di cooperazione amministrativa (articolo 26), si fa presente che, nell'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali, lo scambio di informazioni è esteso anche alle imposte non specificamente previste dalla Convenzione, conformemente alla più recente versione del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE; nel

paragrafo 1 è poi inserito un inciso, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Sempre affinché la Convenzione in questione risulti il più possibile inattaccabile da eventuali tentativi elusivi od evasivi, nelle «disposizioni diverse», di cui all'articolo 29, è stata inserita una clausola che fa salva l'applicazione della legislazione interna di uno Stato per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con riguardo alla limitazione delle detrazioni derivanti da transazioni tra imprese dei due Paesi, nel caso in cui tali imprese o transazioni siano state costituite allo scopo di trarre benefici dal trattato.

Inoltre, al paragrafo 15 del Protocollo aggiuntivo, è inserita una ulteriore disposizione che prevede la salvaguardia della normativa fiscale interna avente lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Sono incluse inoltre nella Convenzione le disposizioni (articolo 28) in materia di rimborsi.

Della Convenzione in questione forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo

avente funzione interpretativa ed integrativa. In particolare, è stata qui inserita una clausola concernente la tematica della non discriminazione. Infatti, si fa presente che l'accordo non prevede un articolo sulla non discriminazione, presente nel Modello OCSE, in quanto la discriminazione tra nazionali e non nazionali - prevista dalla legislazione fiscale saudita - non può di fatto essere eliminata; infatti, i cittadini sauditi residenti pagano la *zakat*, mentre i non residenti (sauditi e non) pagano l'imposta sui redditi. Nel Protocollo (paragrafo 15), si è così convenuto che i due Stati contraenti possano riaprire i negoziati per discutere l'inserimento dell'articolo in questione, se in futuro la normativa attuale dovesse cambiare.

Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita, si segnala infine che la stessa entrerà in vigore il secondo mese successivo a quello dell'ultima comunicazione tra gli Stati contraenti sul completamento delle procedure legali richieste, e sarà efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione stessa.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La Convenzione ha il proprio campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES) e sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte sostitutive per quanto riguarda l'imposta italiana. La presente relazione fa riferimento alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni e prevenire evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.

Va precisato che, per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della convenzione in esame, i dati utilizzati sono stati rilevati sulla base dei dati disponibili per l'anno 2007 provenienti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008.

* * *

Art. 7.

(Utili delle imprese)

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quarta ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la Convenzione, le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione, escluse le somme pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sua sede principale o ad uno dei suoi uffici all'estero, a titolo di canoni, compensi, commissioni o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o per servizi specifici, o per attività di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da crediti sulle somme date in prestito a detta stabile organizzazione (ad eccezione del caso di un istituto bancario).

Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi. La norma convenzionale sancisce il principio in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello stato di residenza dell'impresa stessa.

Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Per ciò che riguarda l'applicazione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa nei confronti dei compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato, per la parte che potrebbe ricadere nell'ambito applicativo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), si rileva che, dai dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'impresa 2007, desunti dal Mod. 770/2008 - sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, risultano soggetti residenti in Arabia Saudita che hanno percepito importi da società operanti in Italia per un importo complessivo di circa 104.000 euro, cui corrispondono ritenute applicate per complessivi 32.000 euro. Di questi, solo una parte potrebbe ricadere nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d*), del TUIR sopra descritta.

Ebbene, ai fini della determinazione della diminuzione di gettito conseguente alla modifica normativa non è possibile fornire una quantificazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla natura soggettiva dei percipienti sauditi (siano essi imprese o soggetti esercenti arti e professioni non mediante una organizzazione di impresa).

In via approssimativa è possibile stimare prudenzialmente che la diminuzione di gettito derivante dalla modifica normativa introdotta dovrebbe essere pari a euro 16.000, assumendo che ad avvantaggiarsi della nuova disciplina convenzione sia il 50 per cento di tutti i compensi sopra rilevati.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito stimata nell'ordine di euro 16.000 circa.

Art. 8.

(Navigazione marittima ed aerea)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Per quanto concerne la tassazione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione aerea, essa continuerà ad essere disciplinata da un apposito accordo tra i due paesi, firmato il 24 novembre 1985 (paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo al presente Accordo).

Incidenza sul gettito.

Non rilevante

* * *

Art. 9.

(Imprese associate)

Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'articolo 25 della Convenzione in esame.

L'introduzione di tali disposizioni convenzionali non dovrebbe, in definitiva, generare significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Incidenza sul gettito.

Non rilevante

* * *

Art. 10.

(Dividendi)

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo.

Tale facoltà è stabilita in due aliquote fiscali di trattenuta del 5 per cento e del 10 per cento.

La ritenuta del 5 per cento è accordata agli importi relativi a dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento della società che distribuisce i dividendi. Nel paragrafo 2 dell'articolo 10, relativamente al possesso del 25 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi viene menzionato anche un criterio temporale di rilevazione di detto possesso, pari a 12 mesi.

L'aliquota del 10 per cento è applicabile a tutti gli altri casi riguardanti importi relativi a dividendi. Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti un'attività nello Stato contraente da cui provengono i dividendi previa base fissa o stabile organizzazione o un'attività indipendente e i dividendi sono ricollegabili a tali attività, in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.

Dai dati in possesso presso l'Anagrafe tributaria, per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SK), risultano presenti 112 soggetti percipienti residenti in Arabia Saudita per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti per un ammontare complessivo di circa 203.000 euro di imponibile e ritenute applicate per complessivi 40.000 euro. Agli ammontari in oggetto, inoltre, è stata applicata prevalentemente l'aliquota ordinaria per i non residenti del 27 per cento.

Se a tali importi si applicasse la ritenuta più favorevole del 5 per cento si verificherebbe al massimo una partita di gettito di circa 30.000 euro, risultanti dalla differenza tra le ritenute e l'imposta sostitutiva applicate prima della disciplina convenzionale (circa 40.000 euro) e quelle risultanti dall'applicazione della minor aliquota convenzionale (circa 10.000 euro). Si assume prudenzialmente tale importo quale stima della perdita di gettito.

Incidenza sul gettito.

Diminuzione prudenziale di gettito di circa 30.000 euro

* * *

In relazione ai flussi in entrata dall'Arabia Saudita è possibile in via teorica effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità, che l'applicazione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall'imposta italiana.

Tuttavia, sulla base di dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività della possibile variazione di gettito e, anche per prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all'estero.

* * *

Art. 11.

(Redditi derivanti da crediti)

Per il trattamento dei redditi da crediti, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi da crediti di applicare un'imposta su tali importi, limitata al 5 per cento dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008 quadro SP) risultano 257 soggetti residenti in Arabia Saudita percipienti importi relativi a interessi, per circa 11 milioni di euro, corrisposti da sostituti italiani a cui non corrispondono ritenute in quanto interamente riconducibili ad interessi bancari e postali, che, secondo l'ordinamento interno non scontano alcuna ritenuta in Italia.

In definitiva, si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non apporterà alcuna variazione di gettito significativa.

Incidenza sul gettito.

Diminuzione del gettito stimata non rilevante.

* * *

Art. 12.

(I canoni)

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo in caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la Convenzione non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, archi d'impresa, ecc. e pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfettario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla Convenzione l'imposta italiana eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e, quindi, potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, sezione Comunicazione dai certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Arabia Saudita da parte di sostituti italiani per un ammontare lordo complessivo di circa 35.000 euro e ritenute applicate per circa 5.000 euro.

Pertanto, si ritiene che la possibile diminuzione di gettito conseguente all'applicazione dell'aliquota convenzionale del 10 per cento sia pari a circa 3.000 euro.

Incidenza sul gettito.

Diminuzione del gettito stimata in circa 3.000 euro.

* * *

In relazione ai flussi in entrata dall'Arabia Saudita è possibile in via teorica effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità, che

l'applicazione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall'imposta italiana.

Tuttavia, sulla base di dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività della possibile variazione di gettito e, anche per prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all'estero.

* * *

Art. 13.

(Utili di capitale)

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains*, il criterio di tassazione adottato e quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

– nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Arabia Saudita:

– plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti articolo 67, lettera *c*), del TUIR soggette ad imposta sostitutiva del 27 per cento;

– plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67, lettera *c-bis*), del TUIR ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

- cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, lettera *c-ter*), del TUIR ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionali e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

- plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, lettere *c-quater* e *c-quinquies*, del TUIR) soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Tuttavia, in base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008 SO) risultano poste in essere operazioni assoggettabili alla presente disciplina importi per complessive 750.000 euro. Considerando che tale dato è riferito alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, si può in via del tutto approssimativa stimare che queste ultime assommino al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, vale a dire circa 225.000 euro e che le imposte sostitutive versate siano in prevalenze del 12,5 per cento e quindi pari a circa 30.000 euro.

Pertanto si considera una possibile perdita di gettito pari a circa 30.000 euro.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito stimata in circa 30.000 euro.

* * *

Art. 14.

(Professioni indipendenti)

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell'attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel paese di residenza.

Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (Redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Arabia Saudita dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2008 (Sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi pari a circa 225.500 euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 67.000 euro.

Si potrebbe ritenere, prudenzialmente, nel caso in cui la metà dei soggetti percipienti dovessero ricadere nella disciplina più favorevole, che la perdita di gettito possa ammontare a circa 34.000 euro.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito ipotizzata di circa 34.000 euro.

* * *

Art. 15.

(Lavoro subordinato)

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato in cui è svolto effettivamente l'impiego. L'articolo introduce anche una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invii personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente ferma restando la tassazione definitiva nello stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

Dunque, si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non dovrebbe generare variazioni di gettito significative.

Incidenza sul gettito

Non rilevante.

* * *

Art. 16.

(Compensi e gettoni di presenza)

Per quanto concerne i compensi a soggetti membri di consiglio di amministrazione o qualsiasi altro organismo simile di una società dell'altro Stato contraente il criterio adottato dalla Convenzione prevede la tassazione nello Stato di residenza della società erogante, in quanto si presuppone che l'attività svolta da tali soggetti sia, per la sua peculiare natura, svolta in prevalenza nel luogo di residenza della società.

Di conseguenza, gli amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società saudite vedranno i propri emolumenti tassati nello Stato estero, ma non in via esclusiva posto che la Convenzione circoscrive la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante.

Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese, nonché l'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia. Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008, quadro SC) si rilevano somme esigue (18.000 euro) corrisposte a soggetti residenti in Arabia Saudita per redditi di tale natura.

Incidenza sul gettito

Nessuna variazione di gettito significativa.

* * *

Art. 17.

(Artisti e sportivi)

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo

stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Arabia Saudita.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi o artisti residenti in Arabia Saudita e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione significativa di gettito.

Incidenza sul gettito

Nessuna variazione di gettito.

* * *

Art. 22.

(Altri redditi)

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Arabia Saudita (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitano abitualmente e altri redditi non compresi negli articoli precedenti per un importo lordo complessivo corrisposto di 10.000 euro e ritenute per circa 3.000 euro.

Si ritiene, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito prudenziale di circa 3.000 euro.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito stimata nell'ordine di 3.000 euro circa.

* * *

Protocollo aggiuntivo, paragrafo 12

(Disposizioni del sistema di riscossione della Zakat riguardante i nazionali sauditi)

Il paragrafo in oggetto riguarda la credibilità in Italia della *Zakat* (imposta a carattere religioso) pagata in Arabia Saudita da un residente italiano di nazionalità saudita. Il paragrafo stabilisce che il metodo per eliminare la doppia imposizione non pregiudicherà le disposizioni del sistema di riscossione della *Zakat* riguardante i nazionali sauditi. Ciò presuppone quindi un riconoscimento di un credito d'imposta per un residente italiano di nazionalità saudita per l'imposta religiosa assoluta in Arabia Saudita.

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2007 disponibili presso l'Anagrafe Tributaria risulta che i soggetti passivi Irpef in Italia riconducibili alla categoria di cui sopra⁽¹⁾ assommano un reddito complessivo di circa 6 milioni di euro e imposte pagate per complessivi 1,7 milioni di euro.

Assunto che la *Zakat* trova applicazione nei confronti del reddito *world wide* prodotto dai cittadini dell'Arabia Saudita, ivi compresi quelli residenti in Italia, sul reddito complessivo da questi ultimi prodotto nell'anno 2007 è stata applicata l'aliquota *Zakat* del 2,5 per cento.

Conseguentemente, la convenzione applicata ai redditi sopra indicati dovrebbe generare un credito per imposte pagate all'estero per la *Zakat* versata in Arabia Saudita (2,5 per cento del reddito complessivo) e scomputabile in Italia per un ammontare pari a 150.000 euro nel caso di un credito di imposta utilizzabile integralmente.

⁽¹⁾ Il numero dei soggetti residenti in Italia e con nazionalità saudita è dato stimato, in via precauzionale, considerando tutti i soggetti persone fisiche che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia con stato di nascita Arabia Saudita. Non sono stati considerati, causa la non disponibilità di informazioni in merito, i soggetti in possesso di doppia cittadinanza o altri soggetti non individuabili con la medesima metodologia utilizzata per le persone fisiche.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito stimata prudenzialmente nell'ordine di 150.000 euro.

In conclusione, si ritiene che l'impatto complessivo delle disposizioni recate dalla introduzione della presente Convenzione determini una perdita di gettito stimata in 266.000 euro.

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Nell'ipotesi di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione contro le doppie imposizioni dal 1° gennaio 2010 l'effetto di cassa sul gettito sarebbe il seguente:

Ritenute (*in migliaia di euro*)

2010:	-266;
2011:	-266;
2012:	-266.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) *Necessità dell'intervento normativo*

La necessità di procedere alla negoziazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e l'Arabia Saudita, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

b) *Analisi del quadro normativo*

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), del testo, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo testo unico, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale in questione - al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

La Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia e basati sul Modello OCSE di convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai sog-

getti residenti in Arabia Saudita, cui sarà applicabile la Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali dell'Italia e dell'Arabia Saudita, dall'attuale Modello OCSE. Su tale Modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), della Convenzione, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'Amministrazione fiscale araba del credito d'imposta per l'imposta pagata in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n.170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo I

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- le imposte sostitutive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

(b) per quanto concerne l'Arabia Saudita:

- la Zakat;
- l'imposta sul reddito, ivi compresa l'imposta sugli investimenti sul gas naturale;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta saudita").

4. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e include le zone al di fuori delle acque territoriali le quali sono considerate come zone sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Regno dell'Arabia Saudita" designa il territorio del Regno dell'Arabia Saudita, che include anche la zona al di fuori delle acque territoriali, in cui il Regno dell'Arabia Saudita esercita la propria sovranità ed i propri diritti giurisdizionali sulle acque, sui fondali, sui sottosuoli e sulle risorse naturali, in virtù delle sue leggi e del diritto internazionale;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o il Regno dell'Arabia Saudita;

(d) il termine "persona" include una persona fisica, una società o ogni altra associazione di persone, incluse le associazioni commerciali (*trusts*) e le fondazioni;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(segue art. 3)

(b) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) per quanto concerne il Regno dell'Arabia Saudita, il Ministero delle Finanze rappresentato dal Ministro delle Finanze o da un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e include inoltre detto Stato e ogni sua suddivisione politica o autorità locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o di installazione, nonché le attività di supervisione connesse, ma soltanto se tale cantiere, progetto o attività si protraggono per un periodo superiore a sei mesi;
- (h) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, purché le attività di tale natura si protraggano nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome

(segue art. 5)

dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che al termine di una fiera commerciale o di una conferenza nell'altro Stato contraente effettui la vendita di beni o merci esposte nella fiera commerciale o durante la conferenza.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altro.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Tale deduzione non è ammessa per eventuali somme pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sua sede principale o ad uno dei suoi uffici all'estero, a titolo di canoni, compensi, commissioni o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o per servizi specifici, o per attività di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da crediti sulle somme date in prestito a detta stabile organizzazione (ad eccezione del caso di un istituto bancario).

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile sarà attribuito ad una stabile organizzazione di uno Stato contraente per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa dell'altro Stato contraente.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(segue art. 7)

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Nel determinare tali aggiustamenti, occorrerà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

(segue art. 10)

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

REDDITI DERIVANTI DA CREDITI

1. I redditi che uno Stato contraente ritrae da crediti e che sono pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i redditi derivanti da crediti ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo di detti redditi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i redditi derivanti da crediti provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- (a) il debitore dei redditi derivanti da crediti è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- (b) i redditi derivanti da crediti sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto Stato contraente o di un suo ente locale; o
- (c) i redditi derivanti da crediti sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo l'espressione "redditi derivanti da crediti" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli, buoni o obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i redditi dei crediti, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore dei redditi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i redditi provenienti dai crediti sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

(segue art. 11)

6. I redditi derivanti da crediti si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei redditi derivanti da crediti, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i redditi dei crediti e tali redditi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i redditi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei redditi derivanti dai crediti, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi software, pellicole cinematografiche, pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

(segue art. 12)

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio direttamente o indirettamente è costituito essenzialmente da beni mobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione del 25 per cento in una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei casi seguenti, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

- a) qualora egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; o
- b) qualora egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; o
- c) qualora la remunerazione per le sue attività nell'altro Stato contraente sia pagata da un residente di detto Stato contraente o sia a carico di una stabile organizzazione situata in detto Stato contraente e nell'anno fiscale oltrepassi 150.000 (centocinquantamila) dollari USA o l'equivalente in valuta italiana o saudita.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato se:

- (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o
- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente dell'altro Stato contraente, o
- (c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
 - (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
 - (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che un insegnante o un ricercatore, il quale è o era residente di uno Stato contraente prima di essere invitato nell'altro Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche, riceve in relazione a dette attività, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. Il reddito che uno studente o un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione professionale.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

Imposizione del Patrimonio

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Arabia Saudita, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Arabia Saudita, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

3. Per quanto concerne l'Arabia Saudita:

Se un residente dell'Arabia Saudita ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Arabia Saudita detrarrà dall'imposta prelevata sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia.

Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

4. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non sia prelevata o sia ridotta per un periodo di tempo limitato in conformità alle leggi e ai regolamenti di detto Stato per promuovere gli investimenti esteri ai fini dello sviluppo economico, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i primi 10 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Capitolo V

Disposizioni particolari

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere o denominazione applicate dagli Stati contraenti o da loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari o i membri di missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

DISPOSIZIONI DIVERSE

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale concernente la limitazione delle spese e di altre detrazioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, sia stato di ottenere ai sensi della presente Convenzione benefici non altrimenti fruibili.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro Stato contraente, mediante i canali diplomatici, il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore per la prima volta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese dell'ultima comunicazione.
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta:
 - (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme pagate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
 - (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e successivamente rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato sino alla denuncia scritta, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti dodici mesi prima della sua cessazione.
2. Dopo la scadenza del periodo di dieci anni, la presente Convenzione potrà essere denunciata in qualunque momento per iscritto, mediante i canali diplomatici, da parte di uno degli Stati contraenti con un preavviso di dodici mesi dalla scadenza.
3. La presente Convenzione sarà applicata per l'ultima volta:
 - (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate il o precedentemente al 31 dicembre dell'anno solare nel corso del quale è stata notificata la denuncia della presente Convenzione;
 - (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio realizzato o posseduto nell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Riad, il 13.01.07 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
On. Massimo D'Alema



Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita
il Ministro delle Finanze
Dr. Ibrahim Al-Assaf



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), qualora l'Italia introduca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione.

2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il termine "persone" include anche i soggetti politici (lo Stato, le sue suddivisioni politiche o amministrative o i suoi enti locali) e le associazioni di persone.

3. Ai fini dell'Articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione il termine "residente" include una persona giuridica organizzata in conformità alla legislazione di uno Stato contraente che è generalmente esente da imposta in detto Stato ed è costituita e mantenuta in detto Stato:

- (i) esclusivamente per scopi religiosi, di beneficenza, educativi, scientifici o per altri scopi analoghi; o
- (ii) per erogare pensioni o altri benefici analoghi a dipendenti in base ad un apposito fondo.

4. Con riferimento all'articolo 7:

(a) il termine "utili" include, ma non è limitato a, il reddito realizzato da attività produttive, commerciali, bancarie, assicurative, dall'esercizio di trasporti interni, dalla prestazione di servizi e dal noleggio di beni mobili materiali. Tale termine non include le prestazioni personali esercitate da una persona fisica in qualità di dipendente o di libero professionista;

(b) l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7, designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

(segue Protocollo)

(c) le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente relativa alle imposte sugli utili derivanti da assicurazioni con non-residenti, a condizione che, se la relativa legge in vigore in uno degli Stati contraenti alla data della firma della presente Convenzione subisce variazioni (tranne nel caso di modifiche minime che non ne pregiudichino il carattere generale), gli Stati contraenti si consultino al fine di concordare ogni opportuno emendamento del presente paragrafo;

(d) fatte salve le altre disposizioni di detto articolo, gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esportazione di merci nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato. Qualora i contratti di esportazione includano altre attività esercitate presso una stabile organizzazione di detta persona nell'altro Stato contraente, i redditi derivanti da tali attività sono imponibili nell'altro Stato contraente.

5. Per quanto concerne gli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, continueranno ad avere effetto le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985.

6. Con riferimento all'articolo 8 gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono:

- (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi utilizzati in traffico internazionale,
- (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale.

7. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

8. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 11, le sanzioni per ritardati pagamenti non si considerano come redditi derivanti da eredità.

9. Con riferimento all'articolo 18, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario del reddito non è soggetto ad imposta su tale reddito nello Stato di cui è residente

(segue Protocollo)

e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detto reddito è imponibile nello Stato da cui proviene.

10. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Agenzia Monetaria dell'Arabia Saudita e all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) come pure al corrispondente ente saudita, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

11. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 24, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, oppure ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del beneficiario di detto reddito in conformità alla legislazione italiana.

12. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 24, il metodo per eliminare la doppia imposizione non pregiudicherà le disposizioni del sistema di riscossione della Zakat riguardante i nazionali sauditi.

13. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

14. Nel caso in cui l'Arabia Saudita introduca un'imposta sul reddito applicabile ai propri nazionali che sono residenti dell'Arabia Saudita, o l'imposta in vigore subisca delle modifiche di conseguenza, i due Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di introdurre nella Convenzione un articolo sulla non discriminazione.

15. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

FATTA a il in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
On. Massimo D'Alema

Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita
il Ministro delle Finanze
Dr. Ibrahim Al-Assaf



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF TAX EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent tax evasion

Have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the Convention

Article I

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income and on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
- the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);
- the substitute taxes (le imposte sostitutive);

whether or not they are collected by withholding at source

(hereinafter referred to as "Italian Tax")

(b) in the case of Saudi Arabia:

- the Zakat;
- the income tax including the natural gas investment tax;

whether or not they are collected by withholding at source

(hereinafter referred to as "Saudi Tax").

4. The provisions of this Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(b) the term "Kingdom of Saudi Arabia" means the territory of the Kingdom of Saudi Arabia which also includes the area outside the territorial waters, where the Kingdom of Saudi Arabia exercises its sovereign and jurisdictional rights in their waters, seabed, subsoil and natural resources by virtue of its law and the international law;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" means the Italian Republic or the Kingdom of Saudi Arabia, as the context requires;

(d) the term "person" includes any individual, any company or any other body of persons, including trusts and foundations;

(e) the term "company" means any juridical person or any entity which is treated as a juridical person for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(Art. 3 contd.)

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;

(ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Ministry of Finance represented by Minister of Finance or his authorized representative.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, a quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction, or assembly or installation project, or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;
- (h) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any 12-month period.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

(Art.5 contd.)

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. An enterprise in one of the two Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on at the end of a trade exhibition or conference in the other Contracting State sale of goods or merchandise it displayed at the trade exhibition or conference.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of Income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

No such deduction shall be allowed in respect of amount paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to its head office or any of its offices abroad, if any, by way of royalties, fees, commissions or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or for specific services performed, or for management or by way of income from debt-claims with regard to money lent to such an establishment (except in the case of banking enterprises).

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

(Art.7 contd.)

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment in a Contracting State by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise of the other Contracting State.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship or a boat, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship or boat is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship or boat is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which could have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and, in any case, any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure in Article 25 of the Convention.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which has owned directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends for a period of at least 12 months preceding the date the dividends were declared;

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

(Art. 10 contd.)

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INCOME FROM DEBT-CLAIMS

1. Income from debt-claims arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such income from debt-claims may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the income from debt-claims, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the income from debt-claims. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, income from debt-claims arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

- a) the payer of the income from debt-claims is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
- b) the income from debt-claims is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or
- c) the income from debt-claims is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "income from debt-claims" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bond or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the income from debt-claims, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the income from debt-claims arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the income from debt-claims is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the income from debt-claims is taxable in that other Contracting State according to its own law.

Art. 11 contd.)

5. Income from debt-claims shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the income from debt-claims, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the income from debt-claims is paid was incurred, and such income from debt-claims is borne by such permanent establishment or fixed base, then such income from debt-claims shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the income from debt-claims, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according with the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph-films, films or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(Art. 12 contd.)

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of an immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 representing a participation of 25 per cent in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for performing his activities; or

b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; or

c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year 150,000 (one hundred and fifty thousand) USD or its equivalent in Italian or Saudi currency.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. In this case, remuneration derived from such employment may be taxed in that other State if:

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the fiscal year concerned, or

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is a resident of the other Contracting State, or

(c) the remuneration is borne by a permanent establishment which the employer has in the other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

TEACHERS AND RESEARCHERS

Remunerations which a teacher or researcher who is or was resident in a Contracting State prior to being invited to the other Contracting State for the purpose of teaching or conducting research receives in respect of such activities shall not be taxed in that other Contracting State for a period not exceeding two years.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Income derived by a student, an apprentice or business trainee in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not be taxable in that State, during a reasonable period of time for such an education or training unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Chapter IV

Taxation of Capital

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by *movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services* may be taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic, or by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable *only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated*.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Chapter V

Methods for Elimination of Double Taxation

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Saudi Arabia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Saudi Arabia but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

3. In the case of Saudi Arabia:

If a resident of Saudi Arabia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, then Saudi Arabia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in Italy.

4. For the purposes of the provisions in paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax on business profits arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period of time in accordance with the laws and regulations of that State to promote foreign investments for economic development purposes, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid.

The provisions of this paragraph shall apply for the first 10 years for which this Convention is effective.

Chapter VI

Special Provisions

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Articolo 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political, or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent tax evasion. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that State or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers or of members of permanent missions to international organizations under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded at the request of the taxpayer or of the Contracting State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be presented within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

Article 29

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent tax evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

Chapter VII

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the legal procedures required for the entry into force of this Convention. This Convention shall enter into force for the first time as of the first day of the second month following that month in which the last notice was given.
2. The provisions of this Convention shall apply for the first time:
 - (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid on or after 1st January in any calendar year next following that in which the Convention enters into force;
 - (b) in respect of other taxes on income and on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in any calendar year next following that in which the Convention enters into force .

Articolo 31


TERMINATION

1. This Convention shall remain in force for a period of ten years and shall remain in force thereafter for an unlimited period unless denounced in writing, through diplomatic channels, by either Contracting State twelve months before its expiration.
2. After the expiry of the period of ten years, this Convention may be denounced at any time, in writing through diplomatic channels, by either Contracting State twelve months before termination date.
3. In the case of application of this Convention for the last time:
 - (a) In the case of taxes withheld at the source on the amounts paid on or before 31 December of the calendar year in the course of which the notice of termination of this Convention was given.
 - (b) In the case of other taxes on income or on capital derived or owned in the calendar year in which the notice of termination of this Convention was given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Riyadh on January 13th, 2007, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
The Vice Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
Hon. Massimo D'Alema



For the Government of
The Kingdom of Saudi Arabia
The Minister of Finance
Dr. Ibrahim Al-Assaf



ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion.

At the signing of the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With reference to Article 2, paragraph 3, letter b), if Italy will introduce in the future a tax on capital, this Convention shall apply to such tax, and double taxation shall be avoided according to the provisions of Article 24 of the Convention.

2. With reference to Article 3, paragraph 1, letter d), the term "person" shall also include any political body (the State, its political or administrative subdivisions or local authorities) and partnerships.

3. With reference to Article 4, paragraph 1, the term "resident" shall include a legal person organized under the laws of a Contracting State and that is generally exempt from tax in that State and is established and maintained in that State either:

- (i) exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, or other similar purpose; or
- (ii) to provide pensions or other similar benefits to employees pursuant to a plan in this respect.

4. With reference to Article 7:

(a) the term "profits" includes, but is not limited to, income derived from manufacturing, mercantile, banking, insurance, from operation of inland transportation, the furnishing of services and the rental of tangible movable property. Such a term does not include the performance of personal services by an individual either as an employee or in an independent capacity;

(b) the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" provided for in paragraph 3 of the said Article, means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

(c) nothing in this Article shall affect the operation of any law of a Contracting State relating to tax imposed on profits from insurance with non-residents provided that if the relevant law in force in either Contracting State at the date of signature of this Convention is varied

(otherwise than in minor respect so as not to affect its general character) the Contracting State shall consult with each other with a view to agreeing to any amendment of this paragraph as may be appropriate.

(d) notwithstanding the other provisions of the said Article, the profits derived by a resident of a Contracting State from the exportation of merchandise to the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State. Where export contracts include other activities carried on in a permanent establishment of that person in the other Contracting State, income derived from such activities may be taxed in the other Contracting State.

5. As far as the profits from the operation of aircraft in international traffic are concerned, the provisions of the Agreement between the Republic of Italy and the Kingdom of Saudi Arabia for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income and on capital derived by air transport companies, signed at Riyadh on 24 November 1985, shall continue to have effect.

6. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships shall include:

(a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships used in international traffic.

(b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships in international traffic.

7. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12, paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.

8. For the purpose of paragraph 4 of Article 11, penalty charges for late payment shall not be regarded as income from debt-claims.

9. With reference to Article 18, the provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where it arises.

10. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or the Saudi Arabian Monetary Agency and to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) or to similar Saudi institution, is covered by the provisions concerning government service.

11. With reference to paragraph 2 of Article 24, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation with the

same rate provided for the final withholding tax, even upon request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

12. With reference to paragraph 3 of Article 24, the method for elimination of double taxation will not prejudice to the provisions of the Zakat collection regime as regards Saudi nationals.

13. The provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.

14. In the case in which Saudi Arabia will introduce an income tax applicable to its nationals who are residents of Saudi Arabia, or the existing tax will be modified accordingly, then the two Contracting States shall enter into negotiations in order to introduce in the Convention an article on non-discrimination.

15. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax laws in order to prevent tax evasion and tax avoidance.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at Riyadh on January 13th, 2007, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

or the Government of the Italian Republic
The Vice Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
Hon. Massimo D'Alema



For the Government of
The Kingdom of Saudi Arabia
The Minister of Finance
Dr. Ibrahim Al-Assaf

